

Rinnovo CCNL addetti all'industria delle calzature - Ipotesi di accordo - Incontro illustrativo

Circolare 468 del 07/07/2021 - Lavoro e Previdenza

Informiamo che in data 21 giugno 2021 è stata sottoscritta, tra Assocalzaturifici e le Organizzazioni sindacali di categoria Femca-Cisl, Filctem- Cgil e Uiltec-Uil, l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro di settore scaduto il 31 dicembre 2019.

Nell'allegare il testo dell'intesa, indichiamo i punti più rilevanti dell'accordo.

Durata

Il nuovo contratto decorre dal 1° gennaio 2020 e avrà durata fino al 31 dicembre 2023, per un totale di 48 mesi.

I singoli istituti modificati o introdotti, decorrono dal 1° luglio 2021, ove non sia specificatamente indicata una diversa decorrenza.

Incrementi salariali.

Gli aumenti, pari a 70 euro lordi a regime e riparametrati al 4° livello, saranno erogati in tre tranches.

La prima a partire dal mese di dicembre 2021, mentre la seconda e la terza rispettivamente dai mesi di settembre 2022 e luglio 2023.

Elemento di Garanzia Retributiva.

Viene confermato l'importo, pari a 300 euro lordi per gli anni dal 2021 e seguenti, a favore di dipendenti da aziende prive della contrattazione aziendale o territoriale che non percepiscano altri trattamenti economici individuali o collettivi.

Rimane inteso che, a livello aziendale e con accordi definiti con la RSU e/o le OOSS di categoria, si potrà definire la sospensione, la riduzione o il differimento della corresponsione dell'e.g.r. in caso di situazioni di crisi che abbiano prodotto il ricorso agli ammortizzatori sociali.

Apprendistato

Fermo restando la durata massima del contratto di apprendistato pari a 3 anni, è stata rivista la tabella di suddivisione dei periodi retributivi, allungando quelli iniziali, così da comportare un costo aziendale inferiore.

Contratto a tempo determinato

Viene incrementato al 32% il numero dei lavoratori che possono essere occupati con contratto di lavoro a tempo determinato rispetto al totale dei dipendenti a tempo indeterminato.

Inoltre, tra le varie attività per le quali non si applica il limite temporale dei 24 mesi viene ricompresa anche quella svolta in quei periodi dell'anno solare nei quali le aziende si dedicano, oltre alla normale produzione, anche alla preparazione dei campionari. Tale ultima fattispecie, è circoscritta a un periodo temporale massimo di 4 mesi nell'anno solare.

Ulteriori modifiche normative

Altre modifiche sono state, poi, introdotte nella durata del **periodo di prova**, nel **cumulo delle mansioni**, nella **Banca delle ore**, nel regime del **congedo matrimoniale** e dei **permessi**, nella **conservazione del posto in caso di malattia** e nella applicazione dei **provvedimenti disciplinari**.

Malgrado le richieste avanzate dalle OOSS non è stato variato né il contributo a Previmoda né a quello a Sanimoda.

Al fine di illustrare i principali contenuti dell'accordo, in collaborazione con Assocalzaturifici, Confindustria Alto Milanese ha organizzato una riunione, in via telematica attraverso piattaforma MS Teams, il giorno 20 luglio 2021, alle ore 15.00.

Seguirà per tutte le aziende associate comunicazione con indicazione del link per il collegamento.

Fonte: <https://www.confindustria-am.it/servizi/lavoro-e-previdenza/circolari/rinnovo-ccnl-addetti-allindustria-delle-calzature-ipotesi-di-accordo-incontro-illustrativo>